



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 dicembre 2013**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0238 (COD)**

---

**17795/1/13  
REV 1**

**DEVGEN 343  
ACP 214  
RELEX 1172**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale del Consiglio  
alle: delegazioni

---

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'anno europeo dello sviluppo (2015) - Orientamento generale parziale  
- Adozione

---

Nella sessione del 12 dicembre 2013 il Consiglio "Affari esteri/Sviluppo" ha adottato l'orientamento generale parziale riportato nella presente nota.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209 e l'articolo 210, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La cooperazione allo sviluppo consiste nel promuovere lo sviluppo umano e la valorizzazione dell'uomo in tutte le sue dimensioni, compresa quella culturale<sup>3</sup>.
- (2) L'Unione europea fornisce assistenza per la cooperazione allo sviluppo dal 1957 ed è il principale donatore di aiuti pubblici allo sviluppo a livello mondiale.
- (3) Il trattato di Lisbona ha iscritto la politica di sviluppo nell'azione esterna dell'UE a sostegno dell'interesse dell'UE in un mondo stabile e prospero. La politica di sviluppo contribuisce inoltre ad affrontare altre sfide globali e ad attuare la Strategia Europa 2020.
- (4) L'UE svolge un ruolo di primo piano nel formulare e attuare il concetto di coerenza delle politiche per lo sviluppo, che mira a rafforzare le sinergie tra le politiche diverse da quelle di aiuto e gli obiettivi di sviluppo.

---

<sup>1</sup> GU C xxxx, pag.

<sup>2</sup> GU C xxxx, pag.

<sup>3</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 su *Un programma di cambiamento: il futuro della politica di sviluppo dell'UE* (2012/2002(INI)).

- (5) La riduzione e, a lungo termine, l'eradicazione della povertà rimangono l'obiettivo principale della politica di sviluppo dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea e dall'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (6) Nel 2000, la comunità internazionale si è impegnata a prendere misure concrete per combattere la povertà entro il 2015, con l'adozione degli obiettivi di sviluppo del millennio, obiettivi che sono stati accettati dall'Unione e dai suoi Stati membri.
- (6 bis) "Il consenso europeo", una dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla politica di sviluppo dell'Unione europea, invita l'UE a contribuire al rafforzamento del ruolo dei nuovi Stati membri quali nuovi donatori.
- (7) Il mondo ha subito enormi cambiamenti negli ultimi anni, tra cui spostamenti rilevanti nell'equilibrio politico ed economico mondiale. Sulla scena mondiale sono andati affermandosi nuovi attori, tra cui soggetti privati e non governativi. Sebbene buona parte del PIL mondiale venga prodotto nelle economie sviluppate e in quelle emergenti, la crescita mondiale è già fortemente trainata da queste ultime, le quali incidono in misura notevole sull'economia internazionale.
- (8) Un sostegno costante alla cooperazione allo sviluppo è indispensabile in un mondo in rapido cambiamento. Ancora oggi la povertà di reddito estrema colpisce circa un miliardo e trecento milioni di persone e per un numero ancor maggiore i bisogni di sviluppo umano rimangono insoddisfatti e le disparità tra paesi sono aumentate nella maggior parte del mondo. L'ambiente naturale subisce una crescente pressione e i paesi in via di sviluppo sono particolarmente colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici. Queste sfide, universali e interconnesse, vanno necessariamente affrontate con un'azione comune a tutti i paesi.

- (9) Le discussioni sul quadro post-2015 sono state avviate, la Commissione europea ha definito la propria posizione nella comunicazione *Un'esistenza dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà e offrire al mondo un futuro sostenibile*<sup>4</sup> e il Consiglio ha adottato conclusioni sull'Agenda globale post 2015. Questa proposta politica mira a colmare le lacune del quadro di sviluppo attuale e definire un'impostazione comune per riunire i temi dell'eradicazione della povertà e della sostenibilità in un contesto internazionale più vasto. Essa fa seguito alla comunicazione del 2011 e alle conclusioni del Consiglio del 2012 sul programma di cambiamento, che hanno già determinato un importante riposizionamento delle politiche di sviluppo dell'UE.
- (10) L'anno europeo dello sviluppo nel 2015 fornirà la giusta opportunità per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'orientamento attuale della politica europea dello sviluppo. Occorre fornire informazioni su come un'Europa che guarda all'esterno possa contribuire a garantire la sostenibilità su scala mondiale. Occorre quindi accrescere anche la consapevolezza dell'interdipendenza globale e chiarire che lo sviluppo è qualcosa di più del semplice aiuto.
- (11) Il 2015 dovrebbe essere un anno emblematico e cruciale, l'ultimo anno per conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio concordati in comune, offrendo in tal modo un'opportunità unica per fare il punto degli impegni internazionali a partire dal 2000. Il 2015 sarà anche l'anno in cui dovrà essere presa un'importante decisione internazionale sul quadro di sviluppo che sostituirà gli obiettivi di sviluppo del millennio nei prossimi decenni.
- (12) Lo stesso anno dovrebbe anche essere il momento opportuno per presentare i risultati della politica di sviluppo dell'UE a seguito dell'applicazione dei principi enunciati nel programma di cambiamento.
- (12 bis) Il 2015 sarà inoltre l'anno dell'esposizione universale di Milano "Nutrire il pianeta - Energia per la vita". Tale evento offrirà un'occasione speciale per discutere le politiche di sviluppo a livello mondiale e sensibilizzare in modo approfondito il pubblico sulla sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile.

---

<sup>4</sup> *Un'esistenza dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà e offrire al mondo un futuro sostenibile*, comunicazione della Commissione (2013) 92 final.

- (13) La chiave del successo dell'azione dell'Unione per lo sviluppo risiede nell'ampiezza del sostegno da parte dei responsabili politici e dei cittadini e nel presentare un buon rapporto costi-benefici per la realizzazione di risultati in materia di sviluppo. L'anno europeo dovrebbe pertanto fungere da catalizzatore per sensibilizzare i cittadini, anche attraverso l'educazione allo sviluppo, dare impulso all'iniziativa e favorire lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri, le autorità regionali e locali, la società civile, le parti sociali, il settore privato e gli enti internazionali e le organizzazioni che operano nel settore dello sviluppo. Dovrebbe contribuire ad attirare l'attenzione politica e a mobilitare tutti gli interessati per promuovere e sostenere ulteriori azioni e iniziative a livello di Unione e di Stati membri, in associazione con i beneficiari dell'aiuto allo sviluppo e i loro rappresentanti.
- (13 bis) L'anno europeo dello sviluppo dovrebbe accrescere la consapevolezza relativamente a tutte le forme di discriminazione di genere cui sono confrontate le donne e le ragazze in diverse regioni, in particolare in termini di accesso all'istruzione, al lavoro e ai sistemi sanitari, nonché relativamente al matrimonio forzato, allo sfruttamento sessuale, alla mutilazione genitale e ad altre pratiche irregolari.
- (14) Il sondaggio Eurobarometro dell'ottobre 2012 ha indicato un forte sostegno da parte dei cittadini dell'UE per aiutare le persone nei paesi partner (85%). Malgrado l'attuale contesto economico, più di sei europei su dieci ritengono che gli aiuti umanitari a favore della popolazione nei paesi partner debbano essere aumentati. Allo stesso tempo, dal sondaggio Eurobarometro è emerso chiaramente che vi è una scarsa conoscenza della cooperazione allo sviluppo dell'UE, il che richiede una migliore comunicazione.
- (15) Nella sua risoluzione del 23 ottobre 2012, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a proclamare il 2015 anno europeo dello sviluppo, esprimendo l'auspicio di innalzare in questo modo il profilo della cooperazione allo sviluppo.

- (16) Un coordinamento efficiente tra tutte le parti coinvolte a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale è un requisito fondamentale per l'efficacia dell'anno europeo. I partner regionali e locali hanno un ruolo particolare da svolgere nel promuovere la politica di sviluppo dell'UE.
- (17) I diversi contesti culturali e socioeconomici nazionali e le diverse sensibilità richiedono un decentramento di alcune delle attività dell'anno europeo a livello nazionale, conformemente all'articolo 58 del regolamento finanziario<sup>5</sup>. Tuttavia, la definizione delle priorità politiche su scala nazionale dovrebbe essere coordinata con la Commissione in modo da garantire la coerenza con gli obiettivi strategici dell'anno europeo. Per creare sinergie e assicurare il successo dell'anno europeo dello sviluppo, un'importanza fondamentale rivestirà lo stretto coordinamento tra le attività della Commissione e quelle degli Stati membri.
- (18) La partecipazione alle attività dell'anno europeo da finanziare dovrebbe essere aperta agli Stati membri e ai paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione, come stabilito nell'accordo quadro e nelle decisioni dei consigli di associazione, rispettivamente. Occorre incoraggiare il coordinamento con le iniziative nazionali, in particolare con i programmi nazionali di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo (DEAR). Il livello e la forma di partecipazione all'anno europeo restano a discrezione di ciascuno Stato membro.
- (19) Occorre assicurare la coerenza e la complementarità con le altre azioni dell'Unione, in particolare con lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), compresa l'iniziativa Educazione e sensibilizzazione allo sviluppo (DEAR), il Fondo europeo di sviluppo (FES), lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e altri strumenti di finanziamento dell'UE per l'azione esterna, se attinenti alla politica di sviluppo.

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

- (20) Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, compresa la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012<sup>6</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione.
- (21) Al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia delle attività previste per l'anno europeo dello sviluppo, è importante svolgere una serie di azioni preparatorie nel 2013 e 2014.
- (22) La Commissione ha già intrapreso varie iniziative per promuovere le politiche di sviluppo e informare i cittadini circa la sua cooperazione allo sviluppo. Tali iniziative in corso dovranno essere per quanto possibile utilizzate per l'anno europeo 2015.
- (23) La responsabilità primaria di aumentare la consapevolezza dei cittadini sulle questioni relative allo sviluppo è di competenza degli Stati membri. L'azione a livello dell'Unione integra e completa le iniziative nazionali a questo riguardo, come sottolineato nella dichiarazione politica "*Insieme per comunicare l'Europa*" firmata il 22 ottobre 2008 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione<sup>7</sup>.
- (24) Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo della necessità di partenariati multilaterali, di scambi transnazionali di informazioni e di iniziative di sensibilizzazione e di diffusione di buone pratiche, ma possono, in virtù della portata dell'Anno europeo dello sviluppo, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

---

<sup>6</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

<sup>7</sup> GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Oggetto**

Il 2015 è proclamato "Anno europeo dello sviluppo" (in seguito denominato "Anno europeo"). Il motto dell'Anno europeo è "Insieme per un futuro sostenibile".

*Articolo 2*

**Obiettivi**

L'obiettivo generale dell'anno europeo è il seguente:

- 1) informare i cittadini dell'UE circa la cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea e degli Stati membri, sottolineando i risultati che l'UE, di concerto con gli Stati membri, ha conseguito come attore mondiale e continuerà a conseguire in linea con le ultime discussioni sul quadro globale post-2015;
- 2) promuovere la partecipazione diretta, il pensiero critico e l'interesse attivo dei cittadini europei e delle parti interessate in materia di cooperazione allo sviluppo, anche per quanto riguarda la formulazione e attuazione delle politiche; nonché
- 3) aumentare la consapevolezza dei benefici che la cooperazione allo sviluppo dell'UE comporta non solo per i beneficiari degli aiuti UE, ma anche per i cittadini dell'UE, nonché promuovere un senso di responsabilità e opportunità, in un mondo sempre più mutevole e interdipendente.



### *Articolo 3*

#### ***Iniziative interessate***

1. Le misure adottate per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 possono comprendere le seguenti iniziative organizzate a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale, come specificato nell'allegato della presente decisione:
  - campagne di comunicazione per diffondere i messaggi chiave indirizzate al grande pubblico e a gruppi più specifici, segnatamente i giovani e altri gruppi chiave destinatari, anche attraverso i media sociali;
  - l'organizzazione di conferenze, eventi e iniziative con tutte le parti interessate, per promuovere la partecipazione attiva e il dibattito, e per sensibilizzare l'opinione pubblica a tutti i livelli;
  - iniziative concrete negli Stati membri volte a promuovere gli obiettivi dell'anno europeo, in particolare mediante l'educazione allo sviluppo, lo scambio di informazioni e la condivisione di esperienze e di buone pratiche tra amministrazioni nazionali, regionali e locali e altre organizzazioni; nonché
  - lo svolgimento di studi e indagini e la diffusione dei loro risultati.
2. La Commissione può individuare altre attività che contribuiscono agli obiettivi dell'anno europeo e può permettere l'uso di riferimenti all'anno europeo per promuovere tali attività, nella misura in cui contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

### *Articolo 4*

#### ***Coordinamento con gli Stati membri***

1. Ogni Stato membro è invitato a nominare un coordinatore nazionale incaricato di organizzare la partecipazione del paese all'anno europeo e informa la Commissione di tale nomina, se effettuata.

2. I coordinatori nazionali, in stretto coordinamento con la Commissione, si consultano e collaborano con un'ampia gamma di parti interessate, compresa la società civile, il settore privato, i parlamenti nazionali, le parti sociali e, se del caso, le agenzie nazionali, lo Stato federale o il livello di governo subnazionale, incluse le autorità regionali e locali, o i punti di contatto per i pertinenti programmi dell'Unione.
3. Entro il 1° settembre 2014, gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione il progetto di programma di lavoro, che specifica in dettaglio le attività nazionali previste per l'anno europeo dello sviluppo, in base agli obiettivi enunciati all'articolo 2 e secondo i particolari delle misure indicati nell'allegato.
4. Prima di approvare i programmi di lavoro, la Commissione verifica che le attività siano conformi, a norma del regolamento finanziario e delle sue modalità di applicazione, agli obiettivi fissati dalla presente decisione, in particolare gli obiettivi di cui all'articolo 2.

#### *Articolo 5*

#### ***Paesi partecipanti***

La partecipazione alle attività dell'Anno europeo da finanziare tramite il bilancio dell'UE è aperta a:

- Stati membri; nonché
- paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nell'accordo quadro e nelle decisioni dei consigli di associazione.

## *Articolo 6*

### ***Coordinamento a livello dell'Unione e attuazione***

1. La Commissione applica la presente decisione a livello dell'Unione, in particolare adottando le necessarie decisioni di finanziamento in conformità dei regolamenti che istituiscono gli strumenti di finanziamento relativi alle azioni in questione.
  2. La Commissione, unitamente al Servizio europeo per l'azione esterna, collabora strettamente con il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni e con gli organismi e le associazioni attive nel settore dello sviluppo a livello di UE.
  3. La Commissione convoca riunioni dei coordinatori nazionali per coordinare l'attuazione dell'Anno europeo e per scambiare informazioni sulla sua realizzazione concreta a livello nazionale e di Unione.
  4. La Commissione convoca riunioni di tutte le parti interessate coinvolte nella politica di sviluppo dell'UE perché la assistano in sede di attuazione dell'Anno europeo a livello dell'Unione. I coordinatori nazionali saranno invitati a tali riunioni.
  5. La Commissione dà precedenza al tema dell'Anno europeo nelle attività di comunicazione delle sue rappresentanze negli Stati membri e le delegazioni dell'Unione europea nei paesi partner coinvolgono le parti interessate di tali paesi nei preparativi dell'Anno. Analogamente, le principali reti a livello di Unione che beneficiano del sostegno del bilancio generale dell'Unione a copertura dei suoi costi operativi attribuiscono importanza prioritaria al tema dell'anno europeo.
- 5 bis. Il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e le delegazioni dell'UE integrano appieno l'Anno europeo nelle rispettive attività di informazione e comunicazione in corso.

## *Articolo 7*

### ***Coerenza e complementarità***

In conformità ai regolamenti che istituiscono gli strumenti di finanziamento pertinenti per le azioni interessate, la Commissione si accerta che le misure previste dalla presente decisione siano in linea con eventuali altri programmi e iniziative nazionali e regionali o dell'Unione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'anno europeo e che integrino pienamente le attuali iniziative e risorse dell'Unione, nazionali e regionali.

## *Articolo 8*

### ***Disposizioni specifiche in materia di sostegno finanziario e non finanziario***

1. Le misure a livello di Unione menzionate nella parte A dell'allegato danno luogo a un appalto o alla concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea conformemente al titolo V e titolo IV del regolamento finanziario.
2. Le misure a livello di Unione, di cui alla parte B dell'allegato, possono essere cofinanziate dal bilancio generale dell'Unione.
3. La Commissione può concedere il cofinanziamento a ciascun organismo nazionale di coordinamento conformemente alla procedura di cui alla parte C dell'allegato.
4. Se del caso, e fatte salve i rispettivi obiettivi e bilanci, i programmi esistenti che contribuiscono alla promozione dello sviluppo possono sostenere l'anno europeo. Inoltre, occorre tenere conto nei programmi di lavoro nazionali degli sforzi eccezionali degli Stati membri nella gestione di eventi internazionali legati allo sviluppo o di filoni operativi internazionali sullo sviluppo.
5. Un sostegno non finanziario può essere concesso dalla Commissione alle attività intraprese da organizzazioni pubbliche e private conformi all'articolo 3, paragrafo 2.
6. Per essere ammissibili al finanziamento nell'ambito della presente decisione, occorre che le azioni rappresentino un uso efficiente della spesa pubblica, apportino un valore aggiunto e siano orientate ai risultati.

## *Articolo 9*

### ***Tutela degli interessi finanziari dell'Unione***

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito della presente decisione.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco, nel rispetto delle disposizioni e delle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche in loco effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro la frode e altre irregolarità, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad una convenzione o decisione di sovvenzione o con un contratto finanziati a norma della presente decisione.

## *Articolo 10*

### ***Monitoraggio e valutazione***

Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione generale delle iniziative previste dalla presente decisione.

*Articolo 11*  
***Entrata in vigore***

La presente decisione entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

**Particolari delle misure di cui all'articolo 3**

L'attuazione dell'anno europeo sarà imperniata su un'ampia campagna di informazione e comunicazione a livello dell'Unione, integrata da iniziative adottate dagli Stati membri. A livello sia nazionale che di Unione l'azione dovrebbe anche coinvolgere la società civile, le parti sociali, il settore privato e altri soggetti interessati al fine di creare un senso di appartenenza fra i principali soggetti.

L'Unione concederà un sostegno finanziario, compresa l'autorizzazione scritta di utilizzare il logo [...] e altri materiali associati all'Anno europeo, ad iniziative di organismi pubblici o privati che garantiscano alla Commissione che tali iniziative, attuate nel corso del 2015, contribuiranno in misura rilevante al raggiungimento degli obiettivi dell'Anno europeo.

**A. INIZIATIVE DIRETTE DELL'UNIONE**

Il finanziamento assumerà generalmente la forma di acquisto diretto di beni e servizi nell'ambito di contratti quadro esistenti o la forma di sovvenzioni. Le iniziative possono consistere in:

- campagne di informazione e di promozione comprendenti:
  - produzione e diffusione di materiale stampato e di audiovisivi che riflettano i messaggi specificati nell'articolo 2;
  - manifestazioni e forum di particolare risonanza finalizzati allo scambio di esperienze e di buone pratiche;
  - misure volte a rendere pubblici i risultati e a innalzare il profilo di programmi, progetti e iniziative dell'Unione europea che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'anno europeo;
  - creazione di un sito web di informazione su Europa ([http://europa.eu/index\\_it.htm](http://europa.eu/index_it.htm)) dedicato all'azione intrapresa nel quadro dell'anno europeo.

- Altre iniziative:
  - fornitura di servizi linguistici (traduzione, interpretazione, informazioni multilingue);
  - indagini di monitoraggio e audit a livello di Unione per valutare e documentare la preparazione, l'efficacia e l'impatto dell'anno europeo.

## **B. INIZIATIVE DELL'UNIONE IN REGIME DI CO-FINANZIAMENTO**

Gli eventi ad alta visibilità su scala europea finalizzati a sensibilizzare i cittadini agli obiettivi dell'anno europeo, possibilmente organizzati in collaborazione con gli Stati membri che detengono la presidenza del Consiglio nel 2015, possono ricevere una sovvenzione dell'Unione fino ad un massimo dell'80% dei costi definitivi delle attività.

## **C. COFINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DEGLI STATI MEMBRI**

Ciascun organismo nazionale di coordinamento può presentare un programma di attività per il cofinanziamento dell'Unione per promuovere l'anno europeo. Il programma di lavoro descrive le azioni specifiche dell'organismo nazionale di coordinamento che dovranno essere finanziate. In tale contesto, gli Stati membri hanno la facoltà di definire le proprie priorità e iniziative in linea con l'articolo 2. La domanda è corredata di un bilancio di previsione dettagliato indicante il costo totale delle iniziative o del programma di lavoro proposti nonché l'importo e le fonti dell'eventuale cofinanziamento. Il cofinanziamento definitivo dell'UE potrà coprire fino all'80% dei costi definitivi delle attività. La Commissione determina gli importi indicativi disponibili per il cofinanziamento a ciascun organismo nazionale di coordinamento nonché il termine per la presentazione delle domande. I criteri di selezione dovrebbero basarsi su elementi quali la popolazione, il costo della vita, l'esperienza di cooperazione allo sviluppo relativamente breve degli Stati membri che hanno aderito all'UE dopo il 2004 e un importo forfettario per Stato membro che garantisca un minimo di attività. Sono altresì prese in considerazione le iniziative presentate congiuntamente o condivise da parecchi Stati membri.

La Commissione assicura una procedura di approvazione trasparente, rapida e ordinata, basata sulla parità di trattamento e la sana gestione finanziaria.